

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

**“AMICA SOFIA – Associazione Italiana
per la Filosofia con i Bambini e i Ragazzi”**

Sede, costituzione, durata, ragione sociale dell'Associazione

ART. 1 — DENOMINAZIONE

Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale “AMICA SOFIA – Associazione Italiana per la Filosofia con i Bambini e i Ragazzi”, successivamente detta “AMICA SOFIA” o anche soltanto “l'Associazione”.

ART 2 — SEDE

L'Associazione AMICA SOFIA ha sede legale a Perugia (06100), presso il Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, in Piazza Ermini 1.

ART 3 — SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE AMICA SOFIA

Scopi statuari dell'Associazione AMICA SOFIA sono:

1. promuovere e monitorare le esperienze di filosofia e altre opportunità formative, principalmente ma non esclusivamente rivolte a bambini e ragazzi che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di istruzione;
2. promuovere e monitorare analoghe esperienze di filosofia rivolte a gruppi di adulti;
3. promuovere sessioni di formazione e scambio di esperienze, nonché altre opportunità formative rivolte agli insegnanti e ad altri soggetti impegnati in percorsi formativi, a dirigenti scolastici e genitori;
4. curare, in proprio o d'intesa con altri organismi o imprese editoriali, la pubblicazione di newsletter, riviste, libri e altri sussidi destinati a docenti, genitori, educatori e, occasionalmente,

bambini e altri beneficiari di esperienze di filosofia e opportunità formative connesse;

5. promuovere il confronto con la comunità filosofica e con le associazioni analoghe esistenti in Italia e all'estero, con le autorità scolastiche e con le associazioni dei genitori, allo scopo di sviluppare una cultura condivisa del filosofare inteso – principalmente ma non esclusivamente – come esercizio della riflessione filosofica nel corso di apposite sessioni di gruppo;

6. progettare ed organizzare, in proprio e/o d'intesa con le istituzioni scolastiche e altri enti di qualsivoglia nomen iuris, studi, corsi, seminari, conferenze, convegni, rassegne, borse di studio ed altre iniziative di carattere educativo e ricreativo attinenti allo scopo sociale;

7. costituire o partecipare a sodalizi, gruppi locali ed altre realtà organizzate di qualsivoglia nomen iuris che abbiano come scopo attività affini, almeno in parte, a quelle dell'Associazione.

A tal fine, l'Associazione può acquisire e gestire fondi, sponsorizzazioni e donazioni, partecipare a bandi per l'assegnazione di risorse, elaborare progetti, organizzare eventi e servizi, in proprio o in collaborazione con altri Enti istituzionali o associativi e stipulare convenzioni per specifiche prestazioni ed iniziative.

L'Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. È parimenti esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

Pur non avendo fini di lucro, AMICA SOFIA può tuttavia svolgere un'attività commerciale, anche eventualmente offrendo beni e servizi a iscritti e non iscritti, purché in contesti funzionali al raggiungimento degli scopi sociali; può stipulare contratti e convenzioni; compiere atti e concludere operazioni contrattuali di carattere immobiliare e mobiliare, compresi gli affidamenti presso istituti bancari, i mutui ipotecari passivi, che vengano giudicati necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Gli eventuali utili, al netto delle imposte, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità delle sue attività statutarie.

ART 4. — SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone sia fisiche, maggiorenni, sia giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono sostenerla e, per quanto possibile, partecipare alle

iniziative promosse, sostenute o realizzate dalla stessa per il raggiungimento dei suoi scopi.

L'adesione ha luogo tramite domanda scritta sulla quale il Direttivo dell'Associazione si pronunzia, entro sessanta giorni, deliberando la qualifica da attribuire a ciascun socio. In caso di discrepanza con le indicazioni del richiedente, il Segretario dell'Associazione gliene dà comunicazione scritta.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota sociale è intrasmissibile. Le quote sociali vengono fissate e modificate dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono previste cinque tipologie di soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Effettivi;
- Soci Istituzionali;
- Soci Juniores;
- Soci Onorari.

Socio Fondatore. La qualifica di Socio fondatore è attribuita alle persone fisiche e alle persone giuridiche che aderiscono ad AMICA SOFIA in tale veste entro i primi tre mesi dalla costituzione della stessa. La loro qualità di Soci fondatori ha carattere perpetuo e si conserva con il pagamento della stessa quota prevista per i soci effettivi o, se del caso, istituzionali.

Socio effettivo. Tale qualifica è attribuita alle persone fisiche che aderiscono ad AMICA SOFIA e ne condividono le finalità.

Socio istituzionale. Tale qualifica è attribuita ad istituzioni scolastiche ed altri enti che aderiscono ad AMICA SOFIA e ne condividono le finalità. Nelle assemblee dell'Associazione il socio istituzionale è rappresentato dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Socio Junior. Tale qualifica è attribuita ai giovani di età inferiore ai 18 anni che aderiscono ad AMICA SOFIA e ne condividono le finalità. Le modalità della loro partecipazione sarà definita da apposito Regolamento. Il Socio junior non ha diritto di voto.

Socio onorario. Tale qualifica viene attribuita, su proposta del Presidente e col parere favorevole del Consiglio direttivo, dall'Assemblea ordinaria a figure eminenti nel campo della filosofia con i bambini e i ragazzi, nonché a esponenti della pedagogia e dell'educazione cui siano state riconosciute benemeritenze di alto profilo e di rilevanza nazionale. Essa non comporta oneri per l'interessato e non dà diritto all'elettorato passivo.

ART 5. — DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

La richiesta di adesione all'Associazione ha luogo tramite domanda scritta in cui siano riportati --- (per le persone fisiche) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica; indicazione della categoria di Soci della quale si intende entrare a far parte;

--- (per le persone giuridiche) denominazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell'istituzione, nome del legale rappresentante pro tempore.

I Soci fondatori, effettivi, istituzionali e junior sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al pagamento della quota annuale ordinaria e, ove previsto da apposita delibera dell'Assemblea, al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, nonché a prestare la propria opera per il perseguimento delle finalità tipiche dell'Associazione.

L'ammontare della quota annuale, e di una eventuale quota straordinaria, viene deliberato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

I Soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità per l'anno solare in corso, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze dell'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. I Soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi hanno diritto di voto e concorrono alla designazione degli organi sociali, ma solo i Soci fondatori, effettivi ed istituzionali possono essere eletti negli stessi, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6.

I Soci concorrono liberamente e gratuitamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Non è prevista nessuna forma di retribuzione dei Soci ma, entro i limiti preventivamente fissati dal Consiglio direttivo, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di specifiche funzioni e compiti. L'Associazione può anche commissionare prestazioni professionali a soggetti terzi e assumere lavoratori dipendenti.

ART. 6 — RECESSO O ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio potrà recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della stessa.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 5 o per altri fatti e atti gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio direttivo.

I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento entro sessanta giorni mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà entro sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Organi dell'Associazione

ART. 7 — GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario
- e) Il Collegio dei Revisori
- f) Il Collegio dei Probiviri
- g) Il Comitato scientifico
- h) Le Sezioni.

L'Associazione potrà dotarsi inoltre di altri organi, previa adozione di un apposito Regolamento.

Tutti i componenti degli organi di AMICA SOFIA operano a titolo onorario e gratuito.

ART. 8 — L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione (o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo) mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno venti giorni prima e notificata a ciascun socio a mezzo di posta elettronica. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro socio designato dalla stessa assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- a) su richiesta votata a maggioranza dal Consiglio direttivo;
- b) quando la richieda almeno un quarto degli iscritti.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede della riunione. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È *straordinaria* l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione o l'assunzione di decisioni urgenti che comportino deroghe importanti al programma annuale e al bilancio preventivo. È *ordinaria* in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, purché il numero dei presenti non sia inferiore al numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Le elezioni hanno luogo previa presentazione di candidature individuali o di lista. Nelle votazioni ogni Socio potrà dare il suo voto a un numero di candidati pari alla metà più uno dei componenti di ciascun organismo che si va ad eleggere con distinte votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo che, al suo interno, sceglierà il Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere;
- b) alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, può modificarne il numero dei componenti nei limiti indicati dallo Statuto;
- c) approva:
 - il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo annuale, predisposti dal Direttivo;
 - le relazioni sull'operato dei vari collegi e delle sezioni;
 - proposte di iniziative e progetti conformi alle finalità dell'Associazione, elaborati dall'Assemblea stessa o da uno o più soci o da una o più Sezioni, indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - il programma annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - le proposte di attribuzione della qualifica di Socio Onorario;
- d) fissa l'importo della quota sociale annuale di adesione, l'eventuale contribuzione straordi-

narria ad integrazione del fondo sociale, e il numero delle deleghe ammesse in funzione delle sedute assembleari dell'anno sociale successivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria adottate a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o per espressa richiesta del Presidente dell'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto di rappresentare altri Soci mediante delega scritta e nominativa nella misura massima di tre deleghe, salvo diversa determinazione della stessa Assemblea da adottare con le procedure di modifica statutaria.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza di 2/3 dei Soci presenti;
- b) scioglie l'Associazione, nomina i liquidatori e devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei Soci presenti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- c) si pronuncia sul merito di decisioni urgenti, proposte dal Consiglio Direttivo, che comportino deroghe importanti al programma annuale e al bilancio preventivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal Segretario o da un Componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 9 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a tredici Consiglieri nazionali e dura in carica 2 anni.

Ciascun Consigliere nazionale è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.

L'elettorato passivo è riservato ai Soci fondatori, effettivi ed istituzionali ai sensi del precedente art. 5, purché siano membri dell'Associazione da almeno tre anni. Nei primi tre anni di vita dell'Associazione il vincolo dell'anzianità associativa è ridotto proporzionalmente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno; è convocato dal Presidente con un preavviso, salvo urgenze, di almeno dieci giorni, comunicando l'Ordine del Giorno a tutti i Consiglieri. Può convocare il Consiglio Direttivo anche la maggioranza dei Consiglieri Nazionali.

La funzione di Consigliere non è delegabile.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Nel caso in cui un Consigliere sia assente dalle riunioni del Consiglio direttivo per 3 volte consecutive senza adeguata motivazione o giustificazione, il Presidente investirà della questione il Collegio dei Proviviri e potrà proporre al Consiglio la sua sostituzione con il primo dei non eletti o, ove ciò non risulti possibile, per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 CC. La stessa procedura sarà seguita nel caso in cui, per qualunque motivo, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, in veste di uditori, i Revisori dei Conti e, su espresso invito del Presidente, i Coordinatori delle attività, i Presidenti di Sezione o altri Soci coinvolti nei temi all'ordine del giorno. Ove ne ricorra la necessità, il Consiglio può anche sentire consulenti o esperti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Qualora in corso d'anno il Consiglio Direttivo ravvisi la necessità di assumere con urgenza decisioni che comportino deroghe importanti al programma annuale e al bilancio preventivo, ha facoltà di convocare un'Assemblea straordinaria ed avanzare proposte da sottoporre alla sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 10 — IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è il suo portavoce ufficiale, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione e all'attuazione del programma annuale di attività.

Il Presidente in particolare:

- a) ha accesso a verbali, archivio, sedi e sezioni dell'Associazione;

- b) vigila sull'andamento dell'attività di sezioni, comitati ed altri organismi associativi;
- c) assume, in caso di urgenza, le determinazioni che giudichi indispensabili, sottoponendole a ratifica in occasione della prima adunanza del Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo la convocazione di assemblee straordinarie;
- e) propone al Consiglio Direttivo un piano di assegnazione parziale dei fondi disponibili alle sezioni locali.

In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 11 — Il SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e custodire il registro dei soci, salvo che a tali mansioni non provveda un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo, e i registri contabili con la relativa documentazione.

Per lo svolgimento delle funzioni il Segretario potrà avvalersi, col consenso del Consiglio Direttivo, anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Art. 12 — IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 1 a 3 membri effettivi e da 1 a 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei Soci. I membri effettivi eleggono fra loro stessi il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 2 anni e:

- a) esercita il controllo finanziario e patrimoniale sulla gestione amministrativa e contabile;
- b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e alle disposizioni di legge;
- c) verifica i rendiconti consuntivi e preventivi;
- d) redige la relazione annuale sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione, da presentare all'Assemblea generale.

ART. 13 — IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri. Di questi, due sono eletti dall'Assemblea

e uno, con la qualifica di Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri:

- a) giudica, quale arbitro amichevole, con parere inappellabile e vincolante, sul ricorso presentato dai soci contro l'esclusione loro notificata;
- b) dirime le questioni tra Soci che pregiudicano il regolare funzionamento dell'Associazione;
- c) esprime parere qualora il Consiglio Direttivo proponga di deliberare lo scioglimento o il commissariamento di una determinata sezione locale;
- d) esprime parere non vincolante qualora il Presidente ipotizzi la sostituzione di un Consigliere Nazionale per ripetute assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica 2 anni ed i componenti sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.

ART. 14 — IL COMITATO SCIENTIFICO

È facoltà del Consiglio Direttivo costituire un Comitato Scientifico dell'Associazione e definirne composizione e funzioni.

Al Comitato Scientifico può essere attribuito l'incarico di:

- a) concorrere alla configurazione di convegni e altre iniziative in grado di incidere sull'identità culturale dell'Associazione;
- b) approfondire questioni controverse che siano ritenute rilevanti per l'immagine culturale e scientifica dell'Associazione;
- c) designare rappresentanti dell'Associazione in altri organismi e consessi nazionali e internazionali.

Il Comitato Scientifico presenta rapporti e indirizza raccomandazioni al Consiglio Direttivo così come all'Assemblea Ordinaria.

ART. 15 — LE SEZIONI

Allo scopo di favorire il radicamento dell'Associazione in singole aree regionali, comprensoriali o cittadine, e di favorire lo sviluppo di competenze spiccate nelle varie sedi dell'Associazione, possono essere costituite Sezioni locali. L'Associazione riconosce alle sezioni locali piena autonomia organizzativa ed economica, fatta salva la possibilità che l'Assemblea deliberi di attribuire alle

sezioni una porzione delle quote sociali e che il Consiglio Direttivo concorra con propri fondi a specifiche iniziative delle stesse.

Condizione minima per la costituzione e il mantenimento di una sezione locale è la presenza di un nucleo di almeno cinque soci attivi in zona.

Le sezioni locali si costituiscono per iniziativa degli interessati, i quali si riuniscono, elaborano un programma per il primo biennio di attività, indicano, per la fase iniziale, un Coordinatore e contestualmente chiedono il riconoscimento al Consiglio Direttivo. A partire dal secondo anno di attività, la sezione locale potrà designare un suo Direttivo ed esprimere il Presidente e il Segretario-tesoriere, i quali durano in carica per due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre bienni consecutivi.

Il Direttivo della sezione locale è tenuto a presentare ogni anno un rapporto all'Assemblea Ordinaria dell'Associazione.

I Presidenti di Sezione partecipano su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di prendere la parola ma senza diritto di voto.

Qualora una Sezione si dia indirizzi difformi rispetto agli orientamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà inviare formale richiamo al Coordinatore o Presidente o anche chiedere al Collegio dei Probiviri un parere vincolante per avviare la procedura di scioglimento, commissariamento o cessato riconoscimento della stessa.

Risorse economiche dell'Associazione

Art. 16 — RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a) dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) da altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- c) da contributi, donazioni o lasciti provenienti da persone fisiche e da persone giuridiche le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rifiutare le donazioni che comportino un condizionamento tale da compromettere il libero perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono in nessun caso rimborsabili.

Art. 17 — RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il rendiconto finanziario consuntivo comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto finanziario consuntivo è depositato presso la sede legale dell'Associazione e nelle varie sezioni almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

Il rendiconto finanziario preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto; è depositato presso la sede legale dell'Associazione e nelle varie sezioni almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale non saranno distribuiti neanche in modo indiretto ai Soci durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Modifiche di statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 18 — MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile sulla base di proposte scritte depositate presso la sede legale dell'Associazione e nelle varie sezioni almeno 20 giorni prima dell'Assemblea annuale, con la presenza (anche tramite delega) della maggioranza assoluta dei Soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 — SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE AMICA SOFIA

L'Associazione AMICA SOFIA si potrà sciogliere per sopraggiunta impossibilità di perseguire gli obiettivi statutari.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci, convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Disposizioni finali

Art. 20 — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Art. 21 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Perugia.

Roma, 5 gennaio 2008

IL PRESIDENTE dell'assemblea

(Prof. Umberto Landi)

IL PRESIDENTE eletto dell'Associazione

(Prof. Livio Rossetti)